

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Documento per la consultazione

CIRCOLARE N. 262 “IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE” E PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA “IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI IFRS DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI BANCARI”

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e al Provvedimento del 9 dicembre 2016 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, per il recepimento del principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, contenente anche modifiche al principio contabile internazionale IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento.

Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA e contestualmente una copia all’indirizzo servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Maggio 2017

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Il presente documento sottopone a consultazione le bozze del quinto aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e delle modifiche al Provvedimento del 9 dicembre 2016 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”. Le proposte di modifica sono state sottoposte a un’Analisi di impatto della regolamentazione semplificata.

Gli interventi di modifica recepiscono le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento (UE) 2016/2067 del 22 novembre 2016, che sostituirà il vigente principio contabile IAS 39 “*Financial Instruments: Recognition and Measurement*” ai fini del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari.

L’adozione dell’IFRS 9 ha comportato la modifica di altri principi contabili internazionali, tra cui l’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari.

I principali aspetti di novità introdotti dall’IFRS 9 riguardano:

- i) l’introduzione di nuovi criteri per la classificazione e misurazione delle attività finanziarie, basati sul *business model* con cui un’impresa gestisce uno strumento finanziario e sulle caratteristiche dei flussi finanziari generati dal medesimo strumento;
- ii) l’introduzione di un nuovo modello per il calcolo delle rettifiche di valore su crediti (*impairment*) basato sulla rilevazione delle perdite attese (*expected losses*);
- iii) la revisione della disciplina delle coperture contabili (*hedge accounting*), che prevede un maggiore allineamento con le logiche di *risk management* adottate dalle aziende e una più ampia informativa sulle politiche di *risk management* e sugli effetti in bilancio delle operazioni di *hedge accounting*.

2. Principali innovazioni

Le principali novità introdotte nella normativa di bilancio riguardano i seguenti profili:

- a) *classificazione e misurazione*: gli schemi di bilancio e le tabelle di nota integrativa sono adeguati alla nuova ripartizione per portafogli contabili degli strumenti finanziari (in particolare, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e attività finanziarie valutate al costo ammortizzato);
- b) *modello di impairment basato sulla rilevazione delle perdite attese (expected losses)*: la nota integrativa è modificata per recepire l’informativa prevista dall’IFRS 7, in applicazione dell’IFRS 9;
- c) *politiche di copertura*: è introdotta la nuova informativa richiesta dall’IFRS 7. In particolare, è introdotta l’informativa sui valori di bilancio degli strumenti di copertura diversi dai derivati in relazione al portafoglio di appartenenza e alla tipologia di copertura realizzata. Inoltre, per le tipologie di copertura previste dall’IFRS 9 (copertura di *fair value*, copertura di flussi finanziari e di investimenti esteri) è prevista l’informativa sui valori di bilancio degli strumenti coperti e sui relativi effetti a conto

economico.

Nel definire le bozze normative si è tenuto anche conto delle esigenze di:

- allineare, per quanto possibile e tenuto conto di quanto rappresentato dall'industria bancaria, l'informativa di bilancio alle nuove segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, in modo da evitare la gestione di “doppi binari” tra l'informativa di vigilanza e quella di bilancio e contenere i costi di reporting delle banche;
- mantenere alcune informazioni attualmente presenti nei bilanci che, seppur non richieste dai principi contabili internazionali, si reputano rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell'operatività degli intermediari da parte degli utilizzatori del bilancio.

3. Proposte di modifica

Con riferimento alle principali sezioni informative del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari, le modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti:

I. Schemi di stato patrimoniale, conto economico e redditività complessiva

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale, i vigenti portafogli contabili ⁽¹⁾ sono sostituiti dai seguenti: “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico”; “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva”; “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

Il portafoglio delle “attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” è ulteriormente suddiviso nelle seguenti sotto-voci: “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; “Attività finanziarie designate al *fair value*” (c.d. *fair value option*); “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”.

Il portafoglio delle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” è ulteriormente suddiviso nelle seguenti sotto-voci: “Crediti verso clientela”; “Crediti verso banche”.

La classificazione delle voci del passivo dello stato patrimoniale è stata resa coerente con la nuova rappresentazione delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale. In particolare, le attuali voci “Debiti verso banche”, “Debiti verso clientela” e “Titoli in circolazione” sono rappresentate come sotto-voci della nuova voce “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”. I portafogli “Passività finanziarie di negoziazione” e “Passività finanziarie designate al *fair value*” (c.d. *fair value option*) sono mantenuti invariati.

Il contenuto informativo della voce del passivo “Fondi per rischi e oneri” è modificato per renderlo coerente con quello della corrispondente voce del FINREP. In particolare, nei “Fondi per rischi e oneri” sono ricondotti anche gli accantonamenti complessivi sugli impegni a erogare e sulle garanzie finanziarie rilasciate che, attualmente, sono inclusi nella voce “Altre passività”.

¹ Secondo le vigenti disposizioni di bilancio, le attività finanziarie possono essere allocate in uno dei seguenti portafogli contabili: attività finanziarie detenute per la negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche e crediti verso clientela.

Lo schema di Conto Economico è modificato come conseguenza delle modifiche apportate allo Stato Patrimoniale. In particolare, la denominazione delle voci è adeguata a quella dei nuovi portafogli contabili.

Il “Risultato netto dell’attività di negoziazione” comprende anche i profitti e le perdite relativi ai contratti derivati connessi con la *fair value option*, che attualmente sono inclusi nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al *fair value*”.

La nuova voce “Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico” è suddivisa nelle due seguenti sotto-voci: “a) Attività e passività finanziarie designate al *fair value*”; “b) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*”.

In coerenza con la voce del passivo “Fondi per rischi e oneri”, gli accantonamenti relativi agli impegni ad erogare fondi e alle garanzie finanziarie rilasciate sono ricondotti nella voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”.

La vigente voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento del credito” è sostituita dalla nuova voce “Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito”, che include tutte le perdite attese calcolate sulle attività finanziarie soggette alle regole di *impairment* dell’IFRS 9 (vale a dire, le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva e le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato), a prescindere dallo stadio di rischio di credito ⁽²⁾ in cui tali attività sono allocate. Tale voce comprende anche l’ammontare dei *write-off* ⁽³⁾, per la quota eccedente l’importo delle rettifiche di valore complessive che sono già state rilevate a conto economico, nonché gli eventuali recuperi da incassi su attività finanziarie che sono state precedentemente oggetto di *write-off*.

La voce “Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte” è rinominata, senza tuttavia modificarne il contenuto informativo, in: “Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte”.

Nello schema della redditività complessiva sono previste nuove voci riguardanti, rispettivamente, le variazioni di valore degli investimenti in titoli di capitale designati al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, gli effetti delle variazioni del rischio di credito delle passività finanziarie designate al *fair value* con impatto a conto economico (c.d. *own credit risk*) e le variazioni di valore delle operazioni di copertura diverse da quelle da imputare a conto economico.

² Con il termine “stadio di rischio di credito” si intende la classificazione delle esposizioni soggette a *impairment* sulla base delle variazioni del loro rischio di credito, in conformità con la sezione 5.5. dell’IFRS 9. In particolare, il primo stadio comprende le esposizioni per cui non si è verificato un aumento significativo del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale; il secondo stadio comprende le esposizioni per cui si è verificato un aumento significativo del rischio di credito rispetto all’iscrizione iniziale e il terzo stadio comprende le esposizioni deteriorate. Cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262 e Capitolo 1, paragrafo 7 del Provvedimento sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

³ Il *write-off* è definito, in linea con le previsioni dell’IFRS 9, come un evento che dà luogo a una cancellazione contabile (parziale o totale) quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l’attività finanziaria. Cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262 e Capitolo 1, paragrafo 7 del Provvedimento sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

II. Nota integrativa: politiche contabili e trasferimenti tra portafogli di attività finanziarie

L'informativa sulle attività finanziarie riclassificate è rivista alla luce delle nuove richieste informative dell'IFRS 7.

Inoltre, nell'ambito delle politiche contabili, sono richieste anche le informazioni di natura qualitativa previste dall'IFRS 15 ⁽⁴⁾. L'informativa di natura quantitativa dell'IFRS 15 è richiesta, invece, nelle parti di nota integrativa relative allo stato patrimoniale e al conto economico, lasciando un formato tabellare libero.

III. Nota integrativa: informazioni sullo Stato Patrimoniale

L'informativa sulla ripartizione delle attività finanziarie per controparte è rivista, distinguendo, in particolare, le controparti finanziarie (banche e altre società finanziarie) da quelle non finanziarie (società non finanziarie e famiglie).

Per i portafogli “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva” e “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono previste nuove tabelle sul “valore lordo” e sulle “rettifiche di valore complessive”, ripartiti per stadi di rischio di credito e per forme tecniche. E' prevista, inoltre, l'informativa sui *write-off* parziali complessivi.

In tali tabelle, gli interessi sulle attività finanziarie deteriorate vanno indicati nel valore lordo solo se ritenuti recuperabili. Inoltre, gli interessi di mora vanno rilevati nel valore lordo solo se non sono state registrate rettifiche di valore sulle esposizioni originarie e sono stati ritenuti dalla banca recuperabili. Pertanto, se tali condizioni non sono soddisfatte gli interessi di mora non vanno indicati nel “valore lordo” e nelle “rettifiche di valore complessive”.

Per gli impegni a erogare fondi e le garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9, i valori nozionali e i relativi accantonamenti sono ripartiti per stadi di rischio di credito.

Nell'ambito delle “Attività materiali” e delle “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, sono evidenziate le attività materiali derivanti dal recupero dei crediti deteriorati ⁽⁵⁾. In particolare, nella voce delle “attività materiali” sono incluse tutte le attività aventi natura di immobilizzazioni materiali, anche quelle derivanti dal recupero dei

⁴ L'IFRS 15 è stato omologato con Regolamento (UE)2016/1905 del 22 settembre 2016 e sostituirà lo IAS 18 per la rilevazione dei ricavi dal 1° gennaio 2018.

⁵ Per attività (finanziarie e non finanziarie) derivanti dal recupero dei crediti deteriorati si intendono a titolo di esempio le attività che sono state acquisite a seguito dell'escussione delle garanzie ricevute, come definite nell'IFRS 7, paragrafo 38 o a chiusura dell'esposizione creditizia deteriorata, rinvenienti: dalla prestazione in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1197 del Codice Civile (cosiddetto “*datio in solutum*”), connesse con il consolidamento di terze società acquisite a seguito di accordi di ristrutturazione/recupero crediti; relative al mancato riscatto dei beni oggetto di leasing finanziario e alla risoluzione del contratto di leasing finanziario; derivanti dal D.L. del 3 maggio 2016 n. 59, convertito con Legge del 30 giugno 2016, n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*). Cfr. Capitolo 1, paragrafo 5 della Circolare 262 e Capitolo 1, paragrafo 7 del Provvedimento sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

crediti deteriorati disciplinate dallo IAS 2, che attualmente sono ricomprese nella voce “altre attività”.

IV. Nota integrativa: informazioni sul Conto Economico

Nelle tabelle relative agli “Interessi attivi e proventi assimilati” e agli “Interessi passivi e oneri assimilati”, i differenziali o margini maturati sui derivati di copertura del rischio di tasso di interesse o sui derivati di negoziazione connessi gestionalmente con attività e passività finanziarie designate al *fair value* sono inclusi tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” oppure tra gli “Interessi passivi e oneri assimilati”, a seconda del segno del flusso di interessi (positivo o negativo) che i derivati vanno a modificare.

Tra gli “Interessi attivi e proventi assimilati” sono inclusi anche gli eventuali interessi positivi su passività finanziarie; tra gli “Interessi passivi e oneri assimilati” sono inclusi anche gli eventuali interessi negativi su attività finanziarie.

Con riferimento alle attività finanziarie deteriorate, le istruzioni di compilazione precisano che gli interessi attivi includono gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse effettivo, ivi inclusi i ripristini di valore dovuti al trascorrere del tempo. Questi ultimi sono attualmente ricompresi fra le “Riprese di valore”.

V. Nota integrativa: il Prospetto analitico della redditività complessiva

La rappresentazione delle voci nel prospetto analitico della redditività complessiva è modificata, sempre in linea con le previsioni dello IAS 1, rilevando ciascuna voce al lordo degli effetti fiscali e rappresentando l’effetto fiscale complessivo in due voci separate per le componenti che riciclano a conto economico e per quelle che non riciclano.

VI. Nota integrativa: informativa sulla Qualità del credito

Nella Sezione della nota integrativa riferita al “Rischio di credito”, è introdotta l’informativa di natura qualitativa su: a) metodi di misurazione delle perdite attese; b) attività finanziarie deteriorate; c) politiche di *write-off*; d) politiche di rinegoziazione e di concessione delle attività finanziarie, con i relativi effetti sulla misurazione delle perdite attese.

Con riferimento all’informativa quantitativa sulla qualità del credito, la definizione del valore lordo delle attività finanziarie è rivista per allinearla a quella del FINREP. In particolare, per le “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e per le “Attività valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva” si continua ad adottare la definizione contabile, per cui il valore lordo corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore complessive, mentre per le “Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico”, in assenza di un criterio contabile, la definizione di valore lordo dipende dalla qualità creditizia dell’esposizione.

Più nel dettaglio, nel caso di esposizioni non deteriorate, il valore lordo coincide con il valore netto, mentre nel caso di esposizioni deteriorate si utilizza una *proxy* delle rettifiche

di valore complessive rappresentata dalle minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito che, sommate al *fair value* iscritto in bilancio, forniscono il valore lordo dell'esposizione.

Sono, inoltre, introdotte nuove tabelle sulla dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi; sulla distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto; nonché sui trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito.

L'informativa quantitativa sulla qualità del credito è, infine, completata da quella sulle attività (finanziarie e non finanziarie) derivanti dal recupero dei crediti deteriorati. In particolare, è richiesto di fornire il valore netto dell'"esposizione creditizia cancellata" a fronte della rilevazione in bilancio dell'attività acquisita nonché il "valore lordo" di ciascuna attività acquisita e il relativo "valore di bilancio" (pari al valore al netto delle rettifiche di valore complessive sulle attività rilevate dalla data della loro acquisizione) ⁽⁶⁾.

VII. Nota integrativa: Derivati

Con riferimento al bilancio bancario, l'attuale classificazione dei derivati per portafoglio di vigilanza (portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione) è sostituita da quella per portafoglio contabile (strumenti derivati di negoziazione e coperture contabili).

La nuova Sezione denominata: "Gli strumenti derivati e le politiche di copertura" è strutturata nelle seguenti Sottosezioni:

1. "Gli strumenti derivati di negoziazione";
2. "Le coperture contabili";
3. "Derivati finanziari e creditizi (di negoziazione e di copertura): *fair value* netti per controparti".

Come conseguenza della sostituzione della classificazione regolamentare con quella contabile, nelle prime due sottosezioni figurano i *fair value* positivi o negativi dei derivati, al lordo dei soli accordi di compensazione effettuati ai sensi dello IAS 32, paragrafo 42 ⁽⁷⁾. Nell'ultima sottosezione figurano i valori dei derivati iscritti in bilancio (i cosiddetti *fair value* netti).

I derivati di negoziazione e di copertura sono distinti tra: 1) derivati negoziati sui "Mercati organizzati", oppure negoziati sui mercati regolamentati (secondo la definizione Mifid) e regolati con controparti centrali qualificate; 2) derivati OTC, distinti a loro volta tra: "controparti centrali" e "non controparti centrali" e quest'ultimi tra quelli: "con accordi di compensazione" e "senza accordi di compensazione". Questa informativa è, inoltre, ripartita per tipologia sia di derivato sia di sottostante.

⁶ Altri interventi minori apportati nella Sezione relativa alla qualità del credito riguardano: la modifica della rappresentazione tabellare dell'informativa relativa alle "operazioni di cessione", per allinearla al FINREP e, con riferimento al solo bilancio bancario, l'aggiunta dell'informazione sul valore lordo delle esposizioni creditizie garantite nella tabella A.3.2. "Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite".

⁷ Nella vigente normativa si considerano tutti gli accordi-quadro di compensazione o gli accordi simili, a prescindere se essi siano o meno contabilmente rilevanti. Questa informativa continua comunque ad essere richiesta nella parte di nota integrativa relativa alle informazioni sullo stato patrimoniale, in linea con l'IFRS 7.

Con riferimento all’informativa sulle coperture contabili, in questa Sezione è ricondotta tutta l’informativa relativa alle attività finanziarie oggetto di copertura del *fair value* e dei flussi finanziari, attualmente riportata nella parte B di nota integrativa. Sono, inoltre, previste le informazioni sugli “strumenti non derivati di copertura” e sulla riconciliazione degli effetti a patrimonio netto delle operazioni di copertura.

Per i bilanci degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari, sono richieste le medesime informazioni dei bilanci bancari in una nuova Sezione denominata: “Gli strumenti derivati e le politiche di copertura”. Tuttavia, rispetto ai bilanci bancari, non sono previsti specifici formati tabellari.

VIII. Nota integrativa: informazioni sul Patrimonio

La vigente Sezione relativa ai Fondi Propri e ai coefficienti di vigilanza è sostituita con un rinvio alle informazioni sui Fondi Propri e sull’adeguatezza patrimoniale contenute nell’informativa al pubblico (“Terzo Pilastro”), laddove prodotta.

IX. Nota integrativa dei bilanci bancari consolidati: definizione di consolidato prudenziale

Per i soli bilanci bancari, nella nota integrativa consolidata, il vigente rinvio alla definizione di gruppo bancario contenuta nel Testo unico bancario è sostituito con il rinvio alla definizione di consolidato prudenziale del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Premessa

Gli intermediari tenuti ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS redigono il bilancio sulla base delle disposizioni che la Banca d'Italia adotta, nel rispetto dei medesimi principi, relativamente alle forme tecniche su base individuale e consolidata ⁽⁸⁾.

L'entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, per effetto del processo di omologazione europeo ⁽⁹⁾, richiede l'aggiornamento della normativa secondaria della Banca d'Italia contenuta nella Circolare n. 262 *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione* (di seguito: "Circolare n. 262") e nel Provvedimento *Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari* (di seguito: "Provvedimento").

Nella definizione delle nuove norme, la Banca d'Italia dispone di ridotti margini di discrezionalità perché le nuove disposizioni rappresentano, per la quasi totalità, un mero adeguamento a norme sovraordinate.

L'AIR è stato quindi condotto in modo semplificato ⁽¹⁰⁾ su specifiche informazioni di bilancio per le quali la Banca d'Italia, disponendo di margini di discrezionalità, ha valutato diverse opzioni regolamentari.

In particolare, è stata valutata l'opportunità di:

- incorporare negli schemi e/o nella nota integrativa elementi informativi che, pur non espressamente richiesti dai principi contabili internazionali, saranno previsti nelle nuove segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP); queste ultime, in corso di adattamento all'IFRS 9, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2018. Tale allineamento informativo tra bilancio e segnalazioni di vigilanza eviterebbe la creazione di "doppi binari";
- acquisire un'informativa aggiuntiva o più dettagliata rispetto a quella richiesta dai principi contabili internazionali o dal FINREP. Ciò consentirebbe di mantenere il livello di dettaglio oggi previsto nell'informativa di bilancio, che è ritenuto utile per una corretta valutazione dell'operatività degli intermediari bancari e finanziari.

In dettaglio, **sono state identificate opzioni regolamentari nelle seguenti aree informative:**

- 1) attività e passività finanziarie: ripartizione per portafogli contabili;
- 2) prospetto della redditività complessiva: rappresentazione dei valori;
- 3) attività finanziarie: informativa per controparte;
- 4) impegni e garanzie rilasciate: rilevazione delle svalutazioni;
- 5) operazioni di cessione;

⁸ Cfr. il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 (art. 43, co. 1). Va tenuto presente che dai poteri della Banca d'Italia sono esclusi i criteri di valutazione delle poste patrimoniali.

⁹ Il principio è stato omologato con il n. 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016.

¹⁰ In conformità con la Circolare della Banca d'Italia n. 277 *Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione*.

- 6) qualità del credito: valore lordo delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico;
- 7) qualità del credito: informazioni sull'*impairment*;
- 8) qualità del credito: informazioni sulle attività derivanti dal recupero di crediti deteriorati, attività finanziarie deteriorate e attività oggetto di concessione;
- 9) derivati e politiche di copertura;
- 10) bilancio consolidato: informativa.

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che segue descrive le opzioni oggetto di valutazione e i corrispondenti costi-benefici. Al riguardo si fa presente che: i) i benefici sono stati valutati dalla Banca d'Italia alla luce delle esigenze informative di natura patrimoniale, economica e finanziaria degli utilizzatori del bilancio e dell'informativa già fornita a livello segnaletico per finalità di vigilanza; ii) la stima dei costi si basa, invece, sulle risposte qualitative fornite dagli intermediari a un questionario diffuso tramite le associazioni di categoria per valutare i costi d'impianto e ricorrenti connessi con le diverse opzioni e i tempi di implementazione previsti, in base a una scala articolata su 6 giudizi (da 1, costi/tempi "nulli o molto contenuti", a 6, costi/tempi "massimi")⁽¹¹⁾. Hanno restituito il questionario compilato: Federcasse, Assogestioni, Assofin e due gruppi bancari di dimensioni medio-grandi. Ulteriori indicazioni sui costi e benefici delle opzioni esaminate potranno comunque essere acquisite nel corso della consultazione pubblica.

¹¹ Gli altri valori della scala sono: 2 "contenuti", 3 "medi", 4 "elevati", 5 "molto elevati".

Aree informative considerate ai fini dell'AIR

1. Attività e passività finanziarie: ripartizione per portafogli contabili ⁽¹²⁾

I principi contabili impongono una ripartizione per portafogli contabili che è ulteriormente dettagliata nelle segnalazioni FINREP. Inoltre, la vigente normativa italiana prevede in alcuni casi una suddivisione più approfondita, non prevista dai principi contabili internazionali e dal FINREP (ad esempio, la ripartizione tra crediti verso banche e crediti verso clientela). Pertanto, sono state individuate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Le attività e passività finanziarie e i relativi risultati sono ripartiti come previsto dall'IFRS 9, e cioè in: i) attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico; ii) attività finanziarie con impatto sulla redditività complessiva; iii) passività finanziarie valutate al *fair value*; iv) attività e passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- **opzione 2.** Le attività e passività finanziarie e i relativi risultati sono ripartiti secondo il dettaglio delle segnalazioni FINREP, maggiore rispetto a quello previsto dall'IFRS 9. In particolare:
 - d) le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico sono ripartite, sia negli schemi sia nella nota integrativa, in: i) attività finanziarie detenute per la negoziazione; ii) attività finanziarie designate al *fair value* con impatto a conto economico; iii) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*;
 - e) le passività finanziarie valutate al *fair value* sono distinte, sia negli schemi sia in nota integrativa, in: i) passività finanziarie di negoziazione; ii) passività finanziarie designate al *fair value*;
- **opzione 3.** La ripartizione delle attività e passività finanziarie avviene come nell'opzione 2; inoltre, negli schemi di stato patrimoniale e nella nota integrativa:
 - a) le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono ulteriormente ripartite, ad esempio tra i) crediti verso banche e ii) crediti verso clientela;
 - b) le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato sono ulteriormente ripartite, ad esempio tra i) debiti verso banche, ii) debiti verso clientela e iii) titoli in circolazione.

Analisi costi-benefici

L'opzione 1 rappresenta il mero recepimento dei principi contabili; ad essa, pertanto, corrisponde il costo minimo obbligatorio che in ogni caso gli intermediari sono chiamati a sostenere. L'opzione 2 comporta l'allineamento al FINREP; rispetto all'opzione 1, essa ha il beneficio di rendere omogenee l'informativa segnaletica e quella contabile con costo incrementale contenuto o nullo ⁽¹³⁾ sia per le banche – obbligate a produrre le informazioni finanziarie armonizzate – sia per gli altri intermediari che devono comunque produrre le

¹² Riferimenti normativi: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Parti B e C della Circolare n. 262; Stato Patrimoniale, Conto Economico e Parti B e C del Provvedimento.

¹³ In un caso il costo è in realtà decrescente.

nuove informazioni. L'opzione 3, confrontata con le opzioni 1 e 2, offre agli utilizzatori del bilancio benefici sostanziali, grazie a un'informativa più utile per l'analisi dell'attività svolta dall'intermediario e dei relativi impatti in termini di rischio. Sul fronte dei costi tale opzione pone a carico dei destinatari oneri addizionali contenuti rispetto alle opzioni 1 e 2. In termini assoluti, i costi d'impianto e ricorrenti segnalati dall'industria - così come i tempi di implementazione - si mantengono sempre su livelli medio-bassi (tranne che in un caso) per tutte e tre le opzioni, evidenziando l'assenza di oneri particolarmente rilevanti.

2. Prospetto della redditività complessiva: rappresentazione dei valori ⁽¹⁴⁾

Il principio contabile IAS 1 prevede la possibilità di rappresentare i valori:

- 1) al lordo dell'effetto fiscale, con la rappresentazione separata in una voce specifica dell'effetto fiscale complessivo;
- 2) al lordo e al netto dell'effetto fiscale, con separata indicazione della fiscalità relativa alla singola voce.

Nel FINREP è stata adottata la soluzione 1), mentre la vigente normativa italiana prevede la rappresentazione di cui alla soluzione 2.

Pertanto sono state identificate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Mantiene l'attuale rappresentazione;
- **opzione 2.** Adotta la rappresentazione FINREP.

Analisi costi-benefici

Nel confronto con l'opzione 1, l'opzione 2 fornisce una rappresentazione coerente con quella prevista a fini segnalatici FINREP; i costi/tempi incrementali sono pressoché nulli per i soggetti destinatari, siano essi banche o intermediari finanziari non bancari. In un solo caso vengono segnalati oneri aggiuntivi rilevanti, peraltro legati solo alla fase di prima implementazione (costi d'impianto).

3. Attività finanziarie: informativa per controparte ⁽¹⁵⁾

I principi contabili internazionali non prevedono una ripartizione per controparte delle attività finanziarie. Tuttavia, tale informativa è già richiesta dalla vigente normativa italiana, in quanto ritenuta utile per gli utilizzatori del bilancio, con la seguente ripartizione:

- i) titoli di debito e finanziamenti, ripartiti per a) Governi e Banche Centrali; b) Altri enti pubblici; c) Banche; d) Altri emittenti/soggetti;
- ii) titoli di capitale, ripartiti per: a) Banche; b) Altri emittenti, di cui: b.1) imprese di assicurazione; b.2) società finanziarie; b.3) imprese non finanziarie; b.4) altri.

Il FINREP a sua volta prevede una ripartizione differente così articolata:

- i) per i titoli di debito e i finanziamenti: a) Banche Centrali; b) Governi; c) Banche; d) Altre società finanziarie; e) Società non finanziarie; f) Famiglie (per i soli finanziamenti);

¹⁴ Riferimenti normativi: Prospetto della redditività complessiva e Parte D della Circolare n. 262 e del Provvedimento.

¹⁵ Riferimenti normativi: Parti B ed E della Circolare n. 262; Parti B e D del Provvedimento.

- ii) per i titoli di capitale sono presenti i di cui: a) Banche; b) Altre società finanziarie; c) Società non finanziarie.

Pertanto, sono state identificate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Si basa sul mantenimento della corrente ripartizione prevista nella Circolare n. 262 e nel Provvedimento;
- **opzione 2.** Prevede l'allineamento alla ripartizione per controparti prevista dal FINREP.

Analisi costi-benefici

Rispetto all'opzione 1, l'opzione 2 presenta il beneficio di rendere omogenee l'informativa segnaletica FINREP e quella di bilancio, a fronte di costi e tempi d'implementazione addizionali pressoché nulli sia per le banche che per gli altri intermediari.

4. Impegni e garanzie rilasciate: rilevazione delle svalutazioni ⁽¹⁶⁾

Il principio contabile IFRS 7 prevede che gli intermediari forniscano in bilancio: i) la ripartizione per stadi di rischio (*stages*) degli accantonamenti e dei valori nozionali degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9; ii) la dinamica degli accantonamenti complessivi, con evidenza dei trasferimenti tra i diversi stadi; iii) gli accantonamenti e i valori nozionali per gli altri impegni e le altre garanzie rilasciate che non sono soggetti alle regole di svalutazione dell'IFRS 9.

Le segnalazioni FINREP prevedono un dettaglio informativo aggiuntivo di natura prudenziale rispetto al principio contabile, che riguarda la classificazione degli impegni e delle garanzie rilasciate in conformità con quanto previsto dall'Allegato I della CRR.

Sono state identificate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** In coerenza con quanto previsto dall'attuale normativa italiana, prevede la rappresentazione delle svalutazioni, degli impegni e delle garanzie rilasciate nella nuova voce del conto economico "*Rettifiche e riprese di valore nette per rischio di credito*" ⁽¹⁷⁾, con contropartita nella voce "*altre passività*" dello schema di stato patrimoniale. Inoltre, introduce nella nota integrativa l'informativa sugli impegni e sulle garanzie rilasciate richiesta dall'IFRS 7;
- **opzione 2.** In linea con il FINREP, prevede la rilevazione delle svalutazioni degli impegni e delle garanzie rilasciate nella voce "*Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri*" dello schema di conto economico, con contropartita nella voce "*Fondi per rischi e oneri*" dello schema di stato patrimoniale. Tuttavia, a differenza del FINREP, che richiede la classificazione degli impegni e delle garanzie rilasciate secondo la normativa prudenziale (CRR), nella nota integrativa è prevista la sola informativa richiesta dall'IFRS 7;

¹⁶ Riferimenti normativi: Parti B ed E della Circolare n. 262; Parti B e D del Provvedimento.

¹⁷ Tale voce ha sostituito la voce "Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento del credito" nella quale confluiscono oggi.

- **opzione 3.** Coincide con l'opzione 2 per quanto riguarda la rilevazione degli impegni e delle garanzie rilasciate negli schemi di conto economico e di stato patrimoniale e include nella nota integrativa, in aggiunta all'informativa richiesta dall'IFRS 7, la classificazione degli impegni e delle garanzie rilasciate secondo la normativa prudenziale (CRR), come richiesta dagli schemi FINREP.

Analisi costi-benefici

Nel confronto con l'opzione 1, l'opzione 3 fornisce una rappresentazione coerente con quella prevista a fini segnaletici FINREP con costi incrementali contenuti per tutti i soggetti destinatari.

Rispetto all'opzione 3, l'opzione 2 prevede una semplificazione informativa (non è richiesta la classificazione, prevista dal FINREP, degli impegni e delle garanzie finanziarie rilasciate secondo la normativa prudenziale) e comporta oneri più contenuti o comunque non superiori all'opzione 3 per tutti gli intermediari destinatari, senza pregiudizio per l'informativa di bilancio che risulterebbe, tra l'altro, di più facile lettura per gli utilizzatori. E' stato segnalato un solo caso in cui i costi ricorrenti passano da "medi" a "elevati" attuando l'opzione 2 invece che l'opzione 3.

5. Operazioni di cessione (informativa di nota integrativa richiesta solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262) ⁽¹⁸⁾

L'informativa sulle operazioni di cessione richiesta dall'IFRS 7 non è stata modificata per effetto dell'IFRS 9; pertanto, essa è già presente sia nella vigente normativa italiana sia nelle segnalazioni FINREP, sebbene con un diverso formato tabellare.

- **opzione 1.** Mantiene l'attuale struttura delle tabelle E.1, E.2 ed E.3 della nota integrativa previste dalla vigente Circolare n. 262 (Parte E, Sezione E);
- **opzione 2.** Modifica la struttura delle tabelle E.1 ed E.2 per renderla maggiormente coerente con quella delle tabelle FINREP, mantenendo un maggior dettaglio sui derivati e sulle attività deteriorate già presente nell'attuale normativa. Mantiene l'ulteriore tabella E.3 sulle operazioni di cessione con passività aventi rivalsa esclusivamente sulle attività cedute.

Analisi costi-benefici

Rispetto all'opzione 1, l'opzione 2 fornisce le medesime informazioni secondo una rappresentazione che riflette gli schemi FINREP e comporta minori oneri per le banche. Per gli altri intermediari non sono emerse differenze significative tra gli oneri connessi con le due opzioni.

6. Qualità del credito: valore lordo delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico ⁽¹⁹⁾

I principi contabili internazionali definiscono il concetto di "valore lordo" per le sole attività finanziarie soggette a *impairment* (l'esposizione lorda corrisponde al valore di

¹⁸ Riferimenti normativi: Parte E della Circolare n. 262.

¹⁹ Riferimenti normativi: Parte E della Circolare n. 262; Parte D del Provvedimento.

bilancio al lordo delle relative rettifiche di valore complessive). Al fine di monitorare la qualità del credito di tutte le esposizioni a prescindere dai criteri di valutazione applicati, sia il FINREP sia la vigente normativa italiana definiscono il concetto di valore lordo anche per le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

Secondo il FINREP, l'esposizione lorda di tali attività corrisponde:

- per quelle “deteriorate”, all'esposizione netta al lordo delle minusvalenze cumulate dovute al rischio di credito;
- per quelle “non deteriorate”, all'esposizione netta.

Secondo la vigente normativa italiana, il valore lordo di tali attività è determinato come valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio.

Pertanto sono state identificate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Mantiene l'attuale definizione di “valore lordo” per le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto al conto economico;
- **opzione 2.** Modifica la definizione di “valore lordo” per le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto al conto economico per renderla coerente con quella definita nel FINREP.

Analisi costi-benefici

Nel confronto con l'opzione 1, l'opzione 2 fornisce una rappresentazione coerente con quella prevista a fini segnaletici FINREP e comporta minori oneri per le banche. Per gli altri intermediari non sono emerse differenze significative tra gli oneri connessi con le due opzioni.

7. Qualità del credito: informazioni sull'*impairment* ⁽²⁰⁾

Il principio contabile IFRS 7 prevede che gli intermediari forniscano in bilancio, per classe di strumento finanziario: i) la distribuzione delle attività finanziarie per fascia di scaduto; ii) la dinamica delle rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi; iii) i trasferimenti delle esposizioni tra i diversi stadi di rischio di credito.

Le segnalazioni FINREP prevedono che la suddetta informativa sia distinta per forma tecnica, mentre la vigente normativa italiana prevede che nelle tabelle sulla qualità del credito in cui sono espressamente richiesti valori di bilancio l'informativa sia fornita per portafogli contabili.

Pertanto si identificano le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Introduce nella nota integrativa l'informativa sull'*impairment* richiesta dall'IFRS 7, suddivisa per forme tecniche in linea con il FINREP;
- **opzione 2.** Introduce nella nota integrativa l'informativa sull'*impairment* richiesta dall'IFRS 7, suddivisa per portafogli contabili, in coerenza con le altre tabelle della stessa sezione della nota integrativa che non sono state oggetto di modifica per effetto dell'IFRS 9.

²⁰ Riferimenti normativi: Parte E della Circolare n. 262; Parte D del Provvedimento.

Analisi costi-benefici

Entrambe le opzioni impongono costi alle banche per l'adeguamento dei sistemi informativi in relazione alle nuove richieste dell'IFRS 7.

Rispetto all'opzione 1, l'opzione 2 consente di mantenere un livello di dettaglio dell'informativa coerente con quello previsto nelle altre tabelle della stessa parte E della nota integrativa che non sono state modificate per effetto dell'IFRS 9. Tale disallineamento dal FINREP non comporta nel complesso costi addizionali per i soggetti destinatari ⁽²¹⁾, a fronte del beneficio di offrire un'informativa omogenea rispetto alle altre tabelle sulla qualità del credito.

8. Qualità del credito: informazioni sulle attività derivanti dal recupero di crediti deteriorati, attività finanziarie deteriorate e attività oggetto di concessione ⁽²²⁾

L'IFRS 7 richiede che sia fornita l'informativa sulla natura e il valore contabile delle attività (finanziarie e non finanziarie) derivanti dal recupero dei crediti deteriorati, acquisite nel corso dell'esercizio. Questa informativa non è stata modificata per effetto dell'IFRS 9 e, nella vigente normativa italiana, essa deve essere fornita in calce alle tabelle relative alle esposizioni creditizie garantite. Nelle segnalazioni FINREP sono, invece, previste due tabelle: una contiene l'informativa sul valore contabile delle attività (finanziarie e non finanziarie) derivanti dal recupero dei crediti deteriorati, acquisite nel corso dell'esercizio, suddivise per tipologia; l'altra contiene il valore cumulato delle attività materiali derivanti dal recupero dei crediti deteriorati, diverse da quelle a uso funzionale. Informazioni aggiuntive su tale fenomeno sono previste dalle raccolte di dati sulle esposizioni deteriorate effettuate regolarmente dalla Banca Centrale Europea su un campione di banche significative. Inoltre, nella *Guidance to banks on non-performing loans*, pubblicata a marzo 2017 ⁽²³⁾, la BCE raccomanda che l'informativa al pubblico contenga anche dettagli informativi qualitativi aggiuntivi rispetto ai principi contabili internazionali relativi alle attività finanziarie deteriorate e alle attività oggetto di concessioni (es. obiettivi e strategie sottostanti alle attività finanziarie deteriorate; le politiche di *write-off* adottate, inclusi gli indicatori utilizzati per valutare le aspettative di recupero; informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie oggetto di concessioni e sull'efficacia delle misure di concessione accordate).

Pertanto si identificano le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Si mantiene l'attuale previsione in calce alle tabelle sulle esposizioni creditizie garantite.
- **opzione 2.** Si introduce nella nota integrativa un'informativa tabellare sulle attività (finanziarie e non finanziarie) derivanti dal recupero dei crediti deteriorati e un'informativa qualitativa sulle politiche di gestione delle attività deteriorate con focus sulla qualità creditizia delle esposizioni oggetto di concessione, in linea con le raccomandazioni della BCE.

²¹ Tranne che in due casi.

²² Riferimenti normativi: Parte E della Circolare n. 262; Parte D del Provvedimento.

²³ https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance.en.pdf.

Analisi costi-benefici

L'opzione 2 è considerata utile per un'analisi completa della situazione dei *non-performing loans* presenti nei bilanci degli intermediari e sulle relative politiche di gestione; il costo incrementale imposto, riscontrato su una parte dei soggetti destinatari, è nel complesso contenuto e legato agli oneri di prima implementazione più che a quelli ricorrenti. Considerata la natura *tantum* di tali oneri, l'attuazione di questa opzione trova giustificazione nei benefici che i fruitori del bilancio potranno trarre dall'informativa aggiuntiva prevista nella nota integrativa.

9. Derivati e politiche di copertura (solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262) ⁽²⁴⁾

I principi contabili e le segnalazioni FINREP prevedono un'informativa specifica per le coperture contabili mentre la vigente normativa italiana prevede un'informativa basata sulla classificazione per portafogli di vigilanza. Pertanto si identificano le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Sostituzione dell'attuale classificazione dei derivati per portafoglio di vigilanza con la classificazione per portafoglio contabile, includendo la nuova informativa richiesta dall'IFRS 7 per le operazioni di copertura.
- **opzione 2.** Mantenimento dell'attuale classificazione dei derivati per portafoglio di vigilanza (portafoglio di negoziazione di vigilanza e portafoglio bancario di vigilanza), integrata con la nuova informativa richiesta dall'IFRS 7 per le operazioni di copertura;

Analisi costi-benefici

Entrambe le opzioni impongono costi alle banche per l'adeguamento dei sistemi informativi in relazione alle nuove richieste dell'IFRS 7. Tuttavia, l'opzione 2 comporta processi aziendali più complessi per gestire il raccordo delle informazioni di vigilanza con quelle contabili e, conseguentemente, maggiori costi per le banche (tranne che in un caso); gli intermediari finanziari non bancari non hanno segnalato differenze tra i costi e i tempi associati alle due opzioni. Inoltre, l'informativa risulterebbe di non facile lettura per gli utilizzatori del bilancio.

10. Bilancio consolidato: informativa (solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262)

Nelle parti E ed F della nota integrativa consolidata, la Circolare n. 262 richiede di fornire alcune informazioni facendo riferimento al gruppo bancario, come definito nel TUB, piuttosto che all'area del consolidamento contabile, come definita dai principi contabili internazionali. Le segnalazioni FINREP - sebbene siano basate sui principi contabili internazionali - fanno riferimento, invece, all'area del consolidamento prudenziale, come definita nella CRR, ad eccezione della tabella di riconciliazione delle voci di stato patrimoniale con i valori del consolidato contabile.

Pertanto sono state identificate le seguenti opzioni:

- **opzione 1.** Mantiene l'attuale informativa riferita al gruppo bancario;
- **opzione 2.** Adotta l'informativa riferita al consolidato prudenziale prevista dalle segnalazioni FINREP.

²⁴ Riferimenti normativi: Parte E della Circolare n. 262.

Analisi costi-benefici

Nel confronto con l'opzione 1, l'opzione 2 fornisce una rappresentazione coerente con quella prevista a fini segnaletici FINREP; i costi incrementali sono nulli per i soggetti destinatari.

Soluzioni prescelte dalla Banca d'Italia

Le soluzioni adottate dalla Banca d'Italia nella stesura delle proposte normative, volte a conseguire il migliore equilibrio costi-benefici e a contemperare le diverse istanze, sono riepilogate nella tavola seguente.

AREA	OPZIONE PRESCELTA	MOTIVAZIONE
1. Attività e passività finanziarie: ripartizione per portafogli contabili	Opzione 3	<ul style="list-style-type: none">• Maggiore utilità per gli utilizzatori del bilancio a parità di costi sostenuti.• Continuità con l'attuale contenuto della Circolare n. 262 e del Provvedimento.• Rappresentazione coerente con quella prevista dal FINREP.• Costi addizionali contenuti.
2. Prospetto della redditività complessiva: rappresentazione dei valori	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none">• Set unico di informazioni segnaletico e contabile a livello di intero sistema a costi nulli o marginali.
3. Attività finanziarie: informativa per controparte	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none">• Set unico di informazioni segnaletico e contabile a livello di intero sistema a costi nulli o marginali.
4. Impegni e garanzie rilasciate: rilevazione delle svalutazioni	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none">• Rappresentazione coerente con quella prevista dal FINREP.• Maggior aderenza alle regole del principio contabile.• Costi addizionali più contenuti rispetto all'opzione 3.
5. Operazioni di cessione (solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262)	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none">• Maggior allineamento al FINREP.• Costi più contenuti per il sistema bancario.
6. Qualità del credito: valore lordo delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none">• Set unico di informazioni segnaletico e contabile a livello di intero sistema a costi contenuti.

7. Qualità del credito: informazioni sull' <i>impairment</i>	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none"> • Maggior coerenza della nuova informativa sull'<i>impairment</i> con quella già presente nella parte di nota integrativa relativa al rischio di credito a costi aggiuntivi contenuti.
8. Qualità del credito: informazioni sulle attività derivanti dal recupero di crediti deteriorati, attività finanziarie deteriorate e attività oggetto di concessione	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none"> • Informativa necessaria al sistema per una valutazione degli NPL. • Costi aggiuntivi contenuti rispetto ai benefici.
9. Derivati (solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262)	Opzione 1	<ul style="list-style-type: none"> • Minor complessità nella gestione dei processi e, conseguentemente, minori costi per il sistema bancario. • Più facile lettura per gli utilizzatori del bilancio.
10. Bilancio consolidato: informativa (solo per i bilanci di cui alla Circolare n. 262)	Opzione 2	<ul style="list-style-type: none"> • Omogeneità di approccio segnaletico e contabile. • Costi nulli.